



**UNITA' ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO E SUPPORTO TECNICO - PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE – PROGETTI STRATEGICI - TRASPORTI TPL**

DECRETO PRESIDENZIALE

n. 143 del 07/09/2026

Oggetto: ART.53 LR 24/2017 AMPLIAMENTO DI ATTIVITA' PRODUTTIVA ESISTENTE, DITTA TIESSE SRL, IN LESIGNANO DE' BAGNI COMPORTANTE VARIANTE URBANISTICA - PRATICA SUAP 181/2025. VALUTAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA ED ESPRESSIONE DEL PARERE MOTIVATO SULLA VALSAT AI SENSI DELL'ART.15 DEL D.LGS. N.152 DEL 2006, COME MODIFICATO DAL D.LGS. N.4/2008.

IL PRESIDENTE

VISTI:

il DLgs n.152/2006, come modificato dal D.Lgs n.4/2008

la Legge Regionale n. 20 del 24.3.2000 e smi;

la Legge Regionale n. 24 del 21.12.2017 e la Delibera di Giunta Regionale n. 1956 del 22.11.21;

PREMESSO, sotto il profilo procedurale:

che il Comune di Lesignano De' Bagni con nota nostra PEC n. 921 del 15/01/26, ha trasmesso l'istanza pratica SUAP n. 181/2025 per la quale ha convocato una Conferenza dei Servizi in forma semplificata modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 della L. 241/1990 e s.m.i. finalizzata alla valutazione del progetto per l'ampliamento dell'attività produttiva esistente TIESSE Srl comportante variante agli strumenti urbanistici di RUE e PSC secondo la procedura di cui all'art.53 della LR 24/2017;

che il Comune di Lesignano De' Bagni con nota PEC n. 5195 del 24/02/26 ha trasmesso le integrazioni alla pratica in oggetto e con nota PEC n. 22407 del 23/07/26 ha trasmesso i pareri definitivi ricevuti e la richiesta dell'atto dell'Amministrazione Provinciale necessario per la conclusione del procedimento in oggetto;

che il Comune di Lesignano De' Bagni ha provveduto, nel rispetto della procedura di cui all'art.53 della LR 24/2017, al deposito e alla pubblicazione degli elaborati di progetto e variante urbanistica, comprensivi di Rapporto Ambientale a partire dal 06/05/26 per 60 giorni;

che il Comune di Lesignano De' Bagni ha dichiarato, con nota PEC n. 25330 del 01/09/26, che nel periodo di deposito degli elaborati non risultano pervenute osservazioni riguardo al progetto e alla necessaria variante urbanistica e che i contenuti devono pertanto intendersi confermati;

CONSTATATO, nel merito:

che la Variante è richiesta dalla Ditta TIESSE Srl che rappresenta un'importante realtà produttiva della Val Parma nell'ambito Food&Beverage con sede nel comune di Lesignano de' Bagni in località Mulazzano Ponte in via Cavo, 23;

che la Ditta TIESSE si occupa di progettazione, costruzione meccanica, installazione in loco e assistenza post-vendita delle linee di trasporto su misura per lattine, fardelli, cartoni, casse ed assimilati. La struttura attualmente copre oltre 2.000 mq di fabbricato e si occupa dell'intero ciclo produttivo delle linee di trasporto: dalla progettazione all'assistenza, passando dalla costruzione del Lay-Out e al montaggio in azienda, oltre che fornire le prove di collaudo e di installazione presso i Clienti Finali;

che la Ditta TIESSE s.r.l. intende investire nell'ampliamento della struttura produttiva di Lesignano de' Bagni, al fine di aumentare lo spazio di lavorazione, assemblaggio e stoccaggio dei prodotti;

che l'intervento riguarda la realizzazione di uno stabilimento produttivo destinato alla progettazione e all'assemblaggio di macchine per l'industria alimentare e di nastri trasportatori. Il progetto si articola in due parti: da un lato, l'ampliamento del capannone esistente, dall'altro la costruzione di un nuovo corpo di fabbrica, comprensivi di spazi dedicati ad uffici e locali di servizio necessari al corretto svolgimento dell'attività imprenditoriale;

che l'area oggetto di intervento, situata nel comune di Lesignano de' Bagni, in località Mulazzano Ponte, sorge in un ambito delimitato tra via Ponticella – via Cavo e via Pizzetti, che storicamente presenta una vocazione prettamente commerciale e produttiva. I lotti di terreno oggetto della presente richiesta di Permesso di Costruire, che comprendono anche il lotto sul quale insiste il fabbricato recentemente acquistato da Tiesse, confinano a nord con via Pizzetti, a est con via Cavo – arteria stradale di collegamento tra l'abitato di Mulazzano Ponte e l'abitato di San Michele Cavana – e a sud e a ovest con altre proprietà sulle quali sono insediate attività produttive;

che la superficie fondiaria dell'intervento in oggetto è pari a circa 9.000 mq, mentre la Superficie Utile complessiva dell'intervento è di circa 4.000 mq, di cui SU esistente di circa 1.000 mq, e la Superficie coperta totale è pari a circa 3.900 mq;

che l'area oggetto di intervento è interessata dalla presenza di un canale a cielo aperto (Canale Germiniana), per il quale è prevista un'opera di tombamento. Il Canale in questione era utilizzato in passato per l'irrigazione e per il funzionamento di mulini ad acqua, prelevando le proprie acque dal Torrente Parma circa in Loc. Chiastrone, oltre che funzione di scolo delle acque provenienti dalle colline poste su sponda destra del Torrente Parma. Ad oggi il canale è stato interrotto e non riveste più funzione irrigua. I canali di scolo provenienti dalle colline, posti a monte rispetto al punto di intervento, sono stati tutti deviati direttamente nel Torrente Parma. Il Canale Germiniana, nel tratto

oggetto di intervento, pertanto, non riceve più le acque provenienti dai versanti e le uniche acque presenti derivano da drenaggi naturali nel sottosuolo posti poco a monte rispetto all'area oggetto di intervento. Il Canale ha perso quindi la funzione di acque pubbliche;

che a seguito di incontri con l'Agenzia Territoriale di Protezione Civile della Regione Emilia Romagna è stata valutata e condivisa la possibilità di procedere alla leggera variazione di percorso del suddetto canale e al suo tombamento;

che l'area oggetto di intervento risulta classificata nel RUE come "Sub ambiti consolidati per attività di stagionatura prosciutti"; per consentire l'utilizzo funzionale del lotto nell'ambito del nuovo assetto produttivo, è prevista la riclassificazione del mappale nel RUE come "Sub ambiti consolidati a prevalente funzione artigianale e industriale". Oltre a ciò si rende necessario integrare le norme di RUE. La variante interessa inoltre la cartografia del PSC per individuare le aree destinate a parcheggio pubblico;

che pertanto la ditta richiede una variante urbanistica ai sensi dell'art. 53 della LR 24/17;

che la relazione illustrativa della Variante Urbanistica è stata completata da una Relazione di Valutazione Ambientale nella quale è stata effettuata una disamina delle componenti ambientali:

- Sistema geologico-geomorfologico;
- Sistema idrico;
- Sistema ecologico e Naturalistico;
- Paesaggio culturale;
- Sistema antropico;

con conseguenti valutazioni e proposte di mitigazione e compensazione;

che dall'analisi del contesto programmatico\pianificatorio di competenza del Servizio Pianificazione per l'area oggetto dell'intervento, si evidenzia che:

- il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico Padano - PdGRA (approvato dal C.I. dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, con Del. n. 2 del 3 marzo 2016 e aggiornato a seguito della Deliberazione n.7/2019 del 20.12.2019) classifica la porzione di territorio interessata dall'intervento in oggetto come "area *interessata da alluvione rara (P1) del reticolo secondario collinare e montano (RSCM)*". Nelle aree interessate da alluvione rara (aree P1), trovano applicazioni le limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia C delle norme del Titolo II del PAI, di cui il P.T.C.P. della Provincia di Parma ha assunto il valore e gli effetti ai sensi dell'art.57 del D.Lgs n.112/98 sia sotto il profilo cartografico che normativo;

che in data 19 gennaio 2026 l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po ha emanato il Decreto n. 4, avente ad oggetto: "*Art. 1 della deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 10/2025 del 18 dicembre 2025. Disposizioni conseguenti alla presa d'atto delle Mappe di Pericolosità e Rischio di Alluvioni relative al terzo ciclo sessennale di Gestione del Rischio di Alluvioni (2027 - 2033) del Distretto Idrografico del fiume Po, ai sensi dell'art. 14, par. 2 della Direttiva 2007/60/CE e dell'art. 12, comma 2 del D. lgs. n. 49/2010*". Si rileva a tal riguardo la necessità di verificare l'ambito in cui ricade in tale nuova mappa di pericolosità;

che con riferimento al sistema territoriale ambientale definito dal PTCP, l'area oggetto di studio ricade all'interno delle seguenti tutele:

- zona di tutela paesaggistica, così come definito nella Tav C.1 e nell'art. 14 del PTCP;
- zona di tutela dei corpi idrici, così come definito nella Tav C.1 e nell'art. 23 del PTCP;
- Area a pericolosità geomorfologica moderata, così come definito nella Tav. C2 e nell'art. 22bis del PTCP;
- Area urbana a rischio di esondazione, così come definito nella Tav C.4 del PTCP;
- Area di ricarica della falda acquifera, così come definito nella Tav. C.4 del PTCP;

- Ambito agricolo di rilievo paesaggistico, così come definito nella Tav C.6 e nell'art. 40 del PTCP;

che l'area ricade all'interno di un'area di ricarica diretta dell'acquifero C, oltre A e B ai sensi della Tav.6 del PTA;

che per l'area in oggetto è riconosciuta una vulnerabilità a "sensibilità elevata" sotto il profilo idrogeologico (PTA Tav.6 – *Classi di Vulnerabilità*);

che in riferimento ai disposti della L.R. n.19/2008 si ritengono non necessari approfondimenti in merito alla compatibilità della variante con gli aspetti sismici del territorio in esame, fermo restando gli obblighi di legge a livello di progettazione esecutiva previsti dal D.M. 17.01.2018;

CONSIDERATO:

che sono stati acquisiti i pareri degli enti competenti in materia ambientale, in particolare:

che ARPAE ha espresso parere di competenza favorevole con nota PG 7411 del 15/01/26 Sinadoc 3234/2026 con prescrizioni riguardanti la gestione del cantiere, il rispetto di quanto previsto art. 94 del Dlgs 152/06 per le zone di tutela delle acque idropotabili e la gestione dei rifiuti;

che AUSL ha espresso, con nota PG 29813 del 17/04/26, parere favorevole;

che il Consorzio di Bonifica con nota prot. 681 del 27/01/26 ha dichiarato che *"l'area d'intervento non ha nessuna interazione con il reticolo consortile di bonifica e per le tematiche di invarianza e sicurezza idraulica si prescrive di rispettare la normativa vigente comunale"*;

che la Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le Province di Parma e Piacenza ha espresso, con nota prot. 940-P del 03/02/26, un parere positivo nel merito della compatibilità paesaggistica con le seguenti prescrizioni: *"dovrà essere potenziata la piantumazione di essenze arboree/arbustive sui confini dell'area su cui è insediato lo stabilimento. Dovrà inoltre essere previsto un adeguato piano di manutenzione del verde, al fine di assicurare l'attecchimento e l'accrescimento delle specie arboree e arbustive previste, inclusa la sostituzione del secco"*;

che IRETI ha espresso un parere di competenza favorevole con prescrizioni tecniche e indicazioni riguardanti gli scarichi di acque nere e meteoriche;

che ATERSIR ha confermato nella sua nota che *"l'area oggetto di intervento ricade in parte nelle zone di rispetto individuate con il criterio geometrico (distanza dal punto di derivazione pari a 200 m di raggio) dei pozzi ad uso idropotabile denominati "Mulazzano 3", "Mulazzano 6" e "Mulazzano 7", così come definite e normate dall'art. 94 D.lgs 152/2006 e che pertanto dovrà essere rispettato quanto previsto dal comma 4 dell'art. 94 del D.lgs 152/2006. Dovrà inoltre essere acquisito il parere del Gestore del SII, Ireti, il quale dovrà verificare in merito alla presenza, adeguatezza e capacità delle infrastrutture esistenti ed alla presenza o meno di reti ed impianti interferenti"*;

che il SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE EMILIA, UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA USTPC – PR ha espresso parere idraulico favorevole ed ha rilasciato nulla osta alla rettifica di tracciato e al tominamento del Canale Germiniana, nel rispetto di indicazioni, condizioni e prescrizioni riguardanti la concessione, la manutenzione, gli interventi urgenti e il rischio idraulico. Ha inoltre indicato: *"In relazione alle note problematiche correlate all'ampio contesto produttivo-artigianale di Mulazzano Ponte, del quale il Canale Germiniana rappresenta di fatto il collettore principale di quasi tutte le acque superficiali raccolte, si ricorda al Comune di Lesignano de' Bagni che risulta necessario effettuare uno studio idraulico complessivo che individui in maniera puntuale le criticità e le possibili soluzioni tecniche per la loro risoluzione, come peraltro era stato concordato nell'ultimo incontro presso lo scrivente Ufficio. Si*

suggerisce altresì, date le attuali e comprovate caratteristiche del Canale Germiniana, di richiedere all'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale di Bologna il riconoscimento della "relittualità" dello stesso, atto che comporterebbe la sdemanializzazione del suo percorso";

che, a seguito del previsto periodo di deposito, non risultano pervenute e trasmesse specifiche osservazioni al progetto e alla necessaria proposta di variante urbanistica corredata di specifica analisi ambientale;

che preso atto degli elaborati trasmessi, si ritiene che non sussistano elementi ostativi, attinenti la pianificazione provinciale di competenza dello scrivente Servizio, alla realizzazione del progetto in esame, in quanto gli elaborati così come integrati sono ritenuti tali da garantire il rispetto delle tutele così come sopra evidenziate limitatamente agli aspetti di competenza relativi alla verifica di compatibilità di quanto richiesto con le previsioni e le disposizioni di tutela contenute negli strumenti di pianificazione provinciale di valenza territoriale nel rispetto delle prescrizioni formulate dagli enti competenti;

che l'istruttoria svolta dal Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia, non ha evidenziato criticità in merito alla compatibilità geologica connessa alla proposta di variante urbanistica in oggetto;

che, visti gli esiti della Conferenza dei Servizi, valutati i contenuti del Rapporto Ambientale di ValSAT, si ritiene di poter esprimere parere motivato favorevole, visti altresì gli elaborati tecnici integrati e i pareri favorevoli con prescrizioni ai sensi dell'art. 5 della LR 20/2000 e smi, fermo restando che, ai sensi dell'art.17 del D.Lgs 152/06, il Comune dovrà provvedere a rendere pubblica la decisione finale in merito all'approvazione della variante, nonché il parere motivato, la Dichiarazione di sintesi e le misure adottate in merito al monitoraggio degli effetti connessi all'attuazione della stessa variante;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che non viene acquisito il parere del Ragioniere Capo in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in quanto il presente provvedimento non ha alcuna rilevanza contabile;

DATO ATTO che il soggetto responsabile del parere di regolarità tecnica autorizza la Segreteria ad apportare al presente provvedimento le rettifiche necessarie, dovute ad eventuali errori materiali, che non comportino modifica del contenuto volitivo dell'atto medesimo;

DECRETA

di esprimere ai sensi dell'art.18 della LR 24/2017 e smi e dell'art.17 del DLgs 152/2006, come modificato dal DLgs n.4/2008, parere motivato favorevole sulla variante urbanistica al RUE e PSC del Comune di Lesignano De' Bagni, per la quale si evidenzia contestualmente l'assenza di rilievi di carattere urbanistico per le motivazioni espresse nel precedente CONSIDERATO, nell'ambito della procedura di cui all'art. 53 della LR 24/2017 per l'approvazione del progetto relativo alla realizzazione dell'ampliamento della ditta esistente TIESSE Srl (pratica SUAP n. 181/2025) esistente in Lesignano De' Bagni;

di trasmettere altresì al Comune di Lesignano De' Bagni copia del presente atto per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di Parma ai sensi dell'art. 9 del Dlgs. 33/2013 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministra-

zioni;

che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

Il Presidente
(FADDA ALESSANDRO)
con firma digitale



UNITA' ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO E SUPPORTO TECNICO - PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE – PROGETTI STRATEGICI - TRASPORTI TPL

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. **3116 /2026** ad oggetto:

" ART.53 LR 24/2017 AMPLIAMENTO DI ATTIVITA' PRODUTTIVA ESISTENTE, DITTA TIESSE SRL, IN LESIGNANO DE' BAGNI COMPORTANTE VARIANTE URBANISTICA - PRATICA SUAP 181/2025. VALUTAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA ED ESPRESSIONE DEL PARERE MOTIVATO SULLA VALSAT AI SENSI DELL'ART.15 DEL D.LGS. N.152 DEL 2006, COME MODIFICATO DAL D.LGS. N.4/2008. “

Viste le motivazioni espresse nel testo della proposta di atto in oggetto, formulate dal sottoscritto Dirigente, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 04/09/2026

Sottoscritto dal Responsabile
(RUFFINI ANDREA)
con firma digitale